

Contratto collettivo integrativo decentrato 2012-2014 e parte economica anno 2012

Premesso che:

- in data 14 novembre 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo di parte giuridica 2012-2014 del personale non dirigente della Camera di Commercio di Piacenza, e l'ipotesi di accordo di parte economica anno 2012;
- il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ha inviato, nella stessa data, la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa al Collegio dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 3 dicembre 2012, ha certificato la rispondenza dell'ipotesi di CCDI di parte giuridica 2012-2014 e di parte economica anno 2012 ai vincoli di bilancio ed a quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Giunta, con deliberazione n. 325 del 03.12.2012, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato;

in data 24 dicembre 2012, presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza, ha avuto luogo l'incontro al termine del quale le parti hanno sottoscritto definitivamente l'allegato Contratto Decentrato Integrativo di parte giuridica 2012-2014 e di parte economica per l'anno 2012 del personale non dirigente della Camera di Commercio di Piacenza.

Delegazione di Parte Pubblica, nelle persone di:

Dr. Alessandro Saguatti Presidente della Delegazione trattante	f.to Dr. Alessandro Saguatti
Dr.ssa Ivana Nicolini Componente della Delegazione trattante	f.to Dr.ssa Ivana Nicolini

R.S.U. nelle persone di:

Sig.ra Elena Benvieni	f.to Sig.ra Elena Benvieni
Sig.ra Maria Angela Dametti	f.to Sig.ra Maria Angela Dametti
Dr.ssa Lucia Malchiodi	f.to Dr.ssa Lucia Malchiodi
Dr. Lorenzo Tonelli	f.to Dr. Lorenzo Tonelli

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:

Sig. Fausto Modenesi	C.G.I.L./F.P.	f.to Sig. Fausto Modenesi
P.I. Marco Orlandi	C.I.S.L. /F.P.	f.to P.I. Marco Orlandi
Sig.ra Rosella Piatti	C.I.S.L. /F.P.	f.to Sig.ra Rosella Piatti
Dr. Gian Maria Pighi	U.I.L./F.P.L.	f.to Dr. Gian Maria Pighi

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 2012-2014

**PREMESSA E FINALITÀ
DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**

In applicazione delle leggi vigenti, con la presente intesa si definiscono principi e criteri di gestione dello sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Piacenza tendenti da un lato a migliorare il livello di efficienza e produttività dei servizi camerali erogati e dall'altro a valorizzare l'impegno e la qualità della prestazione del personale.

Nel quadro di uno sviluppo organico e coerente della politica di gestione delle risorse umane, le relazioni sindacali, nel rispetto reciproco dell'autonomia e delle prerogative della dirigenza e delle rappresentanze sindacali, sono orientate alla correttezza ed alla trasparenza e contribuiscono alla realizzazione delle finalità individuate nelle leggi vigenti anche tramite appositi protocolli d'intesa.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI):

- promuove adeguati livelli di efficienza e produttività nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri della Camera di Commercio di Piacenza nonché nei servizi resi all'utenza incentivando l'impegno e la qualità della performance secondo gli indirizzi formulati dagli Organi di governo nei documenti di programmazione approvati;
- riafferma il principio della corrispondenza tra trattamenti economici accessori e prestazioni effettivamente rese, nel rispetto del vincolo derivante dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 165/2001.

Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della Camera di commercio di Piacenza, ivi compreso il personale comandato o distaccato e con contratto di formazione-lavoro.
2. Il presente CCDI si applica, altresì, al personale impiegato con contratto di somministrazione di lavoro a termine compatibilmente con la vigente normativa che regola il mercato del lavoro.
3. Il presente CCDI disciplina il periodo 01.01.2012 – 31.12.2014 ed i suoi effetti decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.
4. Il presente CCDI conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, fatte salve le diverse disposizioni di cui agli accordi annuali in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le politiche di sviluppo del personale.
5. In caso di sopravvenuta sottoscrizione, nel periodo di validità indicato nel comma 3, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o in caso di

novità normative riguardanti le materie oggetto del presente CCDI, le parti riaprono il confronto per verificare la validità delle clausole contrattuali qui concordate.

Articolo 2 - Relazioni sindacali

1. Al di fuori dell'ambito delle materie riservate alla contrattazione collettiva, le relazioni sindacali si realizzano mediante le seguenti forme¹:

- *informazione periodica e tempestiva e, ove possibile, preventiva* in materia di determinazioni per l'organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro;
- *informazione preventiva* in tema di consistenza e variazione delle dotazioni organiche e di definizione della disciplina di organizzazione degli uffici, nei casi in cui i processi di riorganizzazione comportino l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità;
- *esame congiunto* previa informazione e richiesta sindacale nelle seguenti materie:
 - linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
 - pari opportunità;
 - per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'art. 9 del D.lgs. 165/2001.

2. L'Amministrazione convoca la delegazione trattante, per le materie oggetto di contrattazione decentrata, almeno sette giorni prima della data fissata per l'incontro, e ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.

Per motivi di particolare urgenza le parti rinunciano al termine sopra indicato. Nella convocazione viene riportato l'ordine del giorno.

3. Le riunioni del tavolo di delegazione trattante si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario di lavoro.

Articolo 3 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. La Camera di commercio promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, attraverso l'utilizzo di sistemi selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione di incentivi sia economici, sia di carriera.

2. Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, determinate annualmente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 del CCNL 01.04.1999, artt. 10, 33 e 36, c. 2, del CCNL 22.01.2004 e art. 7, c. 1, del CCNL 09.05.2006. In particolare, le **risorse**

¹ Tenuto conto dell'atto di indirizzo per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema delle relazioni sindacali alla luce della riforma degli assetti contrattuali sottoscritta il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego e della Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 150/2009) inviato dal Ministro all'ARAN il 30 giugno 2011.

stabili, aventi carattere di fissità e continuità, sono destinate al finanziamento di:

- progressioni economiche
- retribuzione di posizione e di risultato
- indennità di comparto.

Ulteriori risorse disponibili sono destinate al finanziamento delle altre finalità previste dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i. Le **risorse variabili**, aventi il carattere dell'eventualità e la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali e normative intervenute ed i vincoli di bilancio della Camera di commercio, sono destinate alle finalità previste dall'art. 17 CCNL 01.04.1999 e s.m.i., con eccezione degli istituti contrattuali aventi carattere di certezza e stabilità sopra richiamati. L'Amministrazione provvede ad informare le OOSS e la RSU dell'entità di tali risorse, per la relativa e successiva fase di contrattazione.

3. La quota prevalente delle risorse variabili di cui al comma 2 è destinata alla performance individuale.

4. Per l'anno 2012 le parti concordano che le ulteriori risorse disponibili per la contrattazione decentrata sono riepilogate nell'allegato A) al presente Contratto Decentrato.

5. A decorrere dalla sottoscrizione del futuro CCNL troveranno applicazione i nuovi istituti premianti previsti dal D.lgs. 150/2009 (premio dell'efficienza e premio annuale per l'innovazione) le cui risorse saranno oggetto di contrattazione annuale tra le parti.

6. Resta confermata la disciplina dell'art. 17 del CCNL 01.04.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento. Tali somme, non utilizzate o non attribuite, con riferimento alla finalità del corrispondente esercizio, sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, compatibilmente con i vincoli dettati dalla vigente normativa in materia di fondo delle risorse decentrate.

7. Nell'ambito delle risorse variabili, le eventuali economie realizzate sul fondo per la realizzazione dei progetti finalizzati ex art. 37, comma 5 CCNL 22.01.2004, non potranno essere utilizzate per altri istituti.

Articolo 4 - Criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ex art. 17, c. 2, lett. a), del CCNL 1.4.1999

1. Le logiche del sistema di misurazione e valutazione della performance della Camera di commercio di Piacenza sono orientate alla selettività e meritocrazia ed escludono ogni forma di automatismo e di erogazione in maniera indifferenziata.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione dell'annuale processo di valutazione e solo a fronte di risultati aggiuntivi apprezzabili, rispetto alla normale prestazione lavorativa, secondo la metodologia di valutazione vigente. L'erogazione avverrà, nel più breve tempo possibile, a seguito della validazione, da parte dell'O.I.V., della Relazione sulla Performance.

3. Il compenso destinato a remunerare la performance è correlato sia al raggiungimento degli obiettivi trasversali sia ai risultati complessivi ottenuti nell'anno da ciascun dipendente in base agli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati ed all'effettivo apporto qualitativo e quantitativo prestato.

4. I criteri di erogazione dei relativi compensi ai dipendenti sono definiti nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in coerenza con il Ciclo delle performance per quanto applicabile. Per il 2012, nelle more dell'adozione definitiva della metodologia di valutazione validata dall'O.I.V., si utilizzeranno i parametri già contenuti nell'attuale sistema di valutazione, debitamente integrati secondo le indicazioni del D.lgs. 150/2009 (puntuale riferimento al raggiungimento degli obiettivi).

Le risorse, destinate ad incentivare la performance, che residuano al termine dell'intero processo di valutazione potranno essere ridistribuite al personale in proporzione alla valutazione ottenuta.

5. Il compenso incentivante la produttività è corrisposto al personale in servizio con contratto di lavoro a termine che abbia concorso alla realizzazione del piano delle attività/progetti della Camera di commercio nel rispetto degli stessi criteri applicati al personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente CCDI.

6. Al personale regionale, trasferito ai sensi della Legge regionale 5/2001, verrà corrisposto l'eventuale conguaglio del compenso di produttività previsto dalla citata norma sino a che ne sarà garantito il relativo rimborso da parte della Regione.

Art. 5 - Trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività o responsabilità

1. Nel presente articolo sono disciplinati gli istituti del trattamento economico accessorio di cui alle seguenti disposizioni contrattuali.

➤ Art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL 1.4.1999: attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale appartenente alle categorie A, B e C.

Rientrano in tale definizione le attività svolte in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali vengono condotte, rispetto a quelle svolte da personale appartenente alla medesima categoria.

Le parti convengono di considerare particolarmente disagiate le sottoelencate attività:

a) trasporto di valori fuori sede per importi superiori ad € 300,00	€ 10,00/uscita
b) attività esterna svolta dall'assistente metrico	€ 3,00/giorno (in base alle effettive uscite per servizio e/o missione)
c) apertura sede camerale, su richiesta dell'Amministrazione, il sabato, nei festivi e nelle ore serali in occasione di manifestazioni o riunioni legate ad attività non istituzionali dell'Ente.	€ 31,00/giorno Indennità cumulabile con il compenso per lavoro straordinario e/o riposo compensativo

d) conduzione automezzi a disposizione della Camera di commercio per l'espletamento di servizi all'esterno non facenti capo all'attività metrica	€ 2,00/giorno (in base alle effettive uscite per servizio e/o missione)
--	--

Le indennità di cui ai punti b) ed d) non sono cumulabili.

L'importo è corrisposto per intero anche al personale con rapporto di lavoro part-time.

Al personale regionale, trasferito ai sensi della Legge regionale 5/2001, verrà corrisposto l'eventuale compenso di cui all'art. 3, comma 6, della citata norma sino a che ne sarà garantito il relativo rimborso da parte della Regione.

➤ Art. 17, comma 2, lett. d), del CCNL 01.04.1999. Qualora il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione individui attività pregiudizievoli per la salute dei dipendenti, sarà riconosciuta – solo ed espressamente in relazione a tali attività – l'indennità di rischio. La corresponsione della stessa (€ 30,00/mese) avverrà in base alle presenze in servizio ed al periodo di effettiva esposizione al rischio.

➤ Art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 01.04.1999 attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B e C e del personale della categoria D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.

Il compenso annuo lordo non può essere superiore a € 2.500,00 (art. 7 del CCNL 9.5.2006).

Le parti, pertanto, convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e nelle misure massime di seguito indicate:

- Responsabili di Unità Organizzativa € 1.800,00
- Responsabili di unità operativa/progetto € 1.500,00
- posizioni di lavoro, nell'ambito della categoria C, comportanti specifiche responsabilità € 1.000,00

L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata mensilmente e, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla percentuale di lavoro prestato.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

In applicazione del D.Lgs 151/2001 l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di congedo di maternità e/o paternità.

➤ Art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999 (lettera aggiunta dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004) specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D (responsabile dei tributi, archivisti informatici, addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico).

L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi.

➤ Art. 36 del CCNL 14.9.2000 indennità maneggio valori

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori in contanti pari o superiori a € 260,00/giorno compete una indennità giornaliera pari ad € 1,00.

L'indennità è liquidata mensilmente e compete a fronte dell'attestazione dirigenziale di effettivo svolgimento dell'attività.

➤ Art. 37, comma 5, CCNL 22.01.2004 - progetti speciali (ex progetti finalizzati art. 3 D.P.R. 268/87.

Le risorse individuate ai sensi del predetto art. 37 possono essere destinate alla realizzazione di progetti specifici, congruenti con gli obiettivi programmati dagli Organi di governo dell'Ente. Tali progetti devono rispondere ad esigenze di particolare interesse per l'Amministrazione ed essere caratterizzati da innovatività e/o miglioramento sostanziale di servizi esistenti.

I progetti, predisposti dai Dirigenti, dovranno contenere:

- a) la descrizione delle attività da realizzare;
- b) le modalità attuative;
- c) la durata;
- d) l'indicazione del personale coinvolto e del corrispondente apporto orario;
- e) l'importo necessario alla realizzazione del progetto.

I progetti saranno oggetto di informazione alla delegazione di Parte Sindacale e, ove possibile, l'Amministrazione si avvarrà delle indicazioni della delegazione stessa relative ai criteri di coinvolgimento delle strutture e dei lavoratori.

I progetti devono essere effettuati al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e saranno liquidati dopo la presentazione di apposita relazione e la conseguente verifica dei risultati raggiunti.

Per i progetti di durata pluriennale, è prevista la liquidazione annuale in relazione alla realizzazione delle singole fasi.

La partecipazione ai progetti è riservata esclusivamente al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il compenso sarà pari al doppio della tariffa oraria spettante per lavoro straordinario.

2. L'accordo annuale destina gli importi per finanziare gli istituti sopra menzionati.

Art. 6 - Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 31.3.1999 e all'art. 9 del CCNL 11.4.2008

1. La progressione economica orizzontale all'interno delle categorie è attuata dalla Camera di commercio di Piacenza al fine di conseguire reali miglioramenti organizzativi e di valorizzare le risorse umane dell'Ente.

2. Nel limite delle risorse annualmente destinate e nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali, la progressione si realizza mediante l'acquisizione individuale di posizioni economiche più elevate, nell'ambito della categoria di appartenenza, a seguito di apposita selezione per merito, coerente con le finalità del sistema permanente di valutazione e secondo la metodologia adottata dall'Ente.

3. La disciplina di legge e contrattuale dispone che tali progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo e compatibilmente con le risorse messe a disposizione in sede di contrattazione, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente e dalle relative schede di valutazione inerenti i comportamenti professionali attesi.

4. I criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali saranno contenuti nella metodologia di misurazione e valutazione della performance in corso di revisione, tenuto conto di quanto segue:

- per la partecipazione alla selezione è richiesto come requisito un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi al 31 dicembre dell'anno precedente la selezione;
- l'attribuzione della progressione orizzontale avviene nel rispetto di quanto previsto nella citata metodologia di misurazione e valutazione della performance;
- le progressioni orizzontali hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

Art. 7 - Modalità di stipulazione del CCDI

1. I tempi e le procedure per la stipula del CCDI sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il CCDI si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, ad eccezione delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, che sono definite con cadenza annuale.

3. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento del servizio pubblico, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un CCDI troveranno applicazione l'art. 40, comma 3-ter, e l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/01 aggiunto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/09.

Art. 8 - Vincoli e interpretazione autentica

1. Le parti sono consapevoli di non poter in ogni caso stipulare in sede decentrata CCDI in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

2. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge o dalla contrattazione nazionale le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro 30 giorni per definirne il significato.

L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente CCDI verrà trasmesso per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione all'ARAN ed al CNEL corredato dalle relazioni tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
2. Lo stesso CCDI sarà pubblicato, in modo permanente, sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle informazioni ai cittadini, corredato dalla relazione tecnico finanziaria e dalla relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo.
3. Il presente CCDI verrà messo a disposizione di tutti i dipendenti ed eventualmente illustrato, se ritenuto necessario, in un apposito incontro.
4. Le parti si impegnano a rivedere le materie oggetto del presente accordo alla luce di eventuali nuove disposizioni legislative o novità introdotte dai futuri CCNL, fermo restando in ogni caso il rispetto di eventuali obblighi di adeguamento a nuove norme di legge che dovessero intervenire.

NOTA A VERBALE
DICHIARAZIONE OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali e la RSU dichiarano di non condividere la metodologia di valutazione della performance ritenendola troppo complessa, farraginoso e con un iter difficilmente comprensibile.

Le OO.SS.

La RSU

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012

1. Il presente contratto, relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2012 del personale non dirigente della Camera di commercio di Piacenza, si applica ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, esclusi i Dirigenti, ed ha validità per l'anno 2012.
2. L'ammontare complessivo del Fondo anno 2012 è stato provvisoriamente determinato dalla Giunta camerale con delibera n. 269 del 15.10.2012 in € 383.807,52, cui si aggiungono le risorse non spese nell'anno precedente quantificate in € 23.432,14. Le risorse stabili ammontano ad € 234.594,72 (al netto delle risorse indisponibili relative alle progressioni economiche orizzontali anno 2010) mentre le variabili sono pari ad € 172.644,94 (comprese le somme non spese anno precedente). La quantificazione delle disponibilità del Fondo è provvisoria, sia in relazione alle voci di alimentazione che per quanto riguarda l'eventualità di riduzione dello stesso avuto riguardo al numero dei dipendenti al 31.12.2012.

Utilizzo del fondo risorse decentrate.

3. Le Parti, in ordine all'utilizzo del fondo, hanno applicato la normativa contrattuale in quanto:

- i trattamenti economici aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, sono finanziati dalla parte stabile del fondo. In particolare si tratta di:

- progressioni economiche orizzontali	€	121.500,00
- retribuzioni delle posizioni organizzative	€	60.050,00
- indennità di comparto	€	27.200,00
- indennità art. 37, comma 4, CCNL 06.07.1995	€	3.098,88
- indennità art. 17, comma 2, lettere f) e i) CCNL 01.04.1999	€	17.000,00
- indennità art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996	€	193,68

per un totale complessivo pari ad € 229.042,56.

- i compensi non aventi le sopra citate caratteristiche sono finanziati dalla parte variabile del fondo, integrata dall'importo delle risorse non spese nell'anno precedente che le Parti, in sede di ripartizione del fondo 2011, avevano già destinato alla produttività 2012. In particolare si tratta di:

- compensi incentivanti la produttività	€	138.800,00
- compensi al personale coinvolto nel censimento	€	2.889,00
- indennità varie (rischio, maneggio valori, disagio)	€	2.974,00
- compensi per progetti finalizzati	€	21.945,39

4. Tra le risorse destinate a finanziare l'istituto della produttività sono compresi:
 - a) gli importi derivanti dall'applicazione del Regolamento per la disciplina delle economie di gestione, delle sponsorizzazioni e dell'erogazione di servizi non essenziali, per complessivi € 49.764,00, di cui € 32.179,74 vincolati all'effettivo verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento stesso;

- b) l'importo di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 – quantificato provvisoriamente in € 52.204,77 – che sarà reso disponibile previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi;
- c) le somme non spese nell'anno precedente, pari ad € 23.432,14;
- d) € 13.433,47, incremento del 1,2% calcolato sul monte salari anno 1997, a mente dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 che sarà reso disponibile solo a seguito di positivo accertamento dell'Organo di controllo interno.

L'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione variabile per l'anno 2012 risulta pari ad € 166.608,39.

- 5. Le somme non utilizzate del Fondo 2012, sono sin da ora destinate a remunerare i compensi incentivanti la produttività per l'anno 2013.
- 6. I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono corrisposti secondo le modalità ed i criteri previsti dal contratto integrativo decentrato sottoscritto il 09.06.2005 e s.m.i., a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti.
- 7. Qualora gli importi di cui alla lettera D) art. 15, comma 1, CCNL 01.04.99, e art. 15 comma 5, CCNL 01.04.1999, ad oggi quantificati in via provvisoria, subissero variazioni in aumento a seguito del definitivo accertamento degli introiti e delle economie realizzate in sede di bilancio d'esercizio e/o di rideterminazione del valore degli obiettivi raggiunti, tali maggiori risorse si intendono sin da ora destinate a remunerare la produttività anno 2012.
- 8. Le Parti concordano di non destinare, al momento, una quota delle risorse in previsione di una possibile riduzione del Fondo conseguente al definitivo accertamento del numero dei dipendenti effettivamente in servizio al 31.12.2012.
- 9. In caso di nuove disposizioni contrattuali o di legge, le Parti si riservano di riaprire il confronto sull'accordo decentrato al fine di verificarne l'applicabilità e la conformità alle disposizioni stesse.

DESTINAZIONI FONDO ART. 31 ccnl 22.01.2004 anno 2012	
risorse	
Risorse 2012 - costituzione provvisoria	399.807,52
Risorse derivanti da anni precedenti al netto progetti finalizzati 2010-2011	23.432,14
TOTALE RISORSE	423.239,66
IMPORTI VINCOLATI all'effettivo introito ed all'accertamento di fine esercizio 2012	84.384,51
QUOTA INDISPONIBILE risorse stabili destinata a progressioni orizzontali anno 2010	16.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI al 31/10/2012	322.855,15
destinazioni	
INDENNITA' DI COMPARTO art. 33 CCNL 22.01.2004	27.200,00
INDENNITA' art. 37, comma 4, CCNL 06.07.1995 e art. 4, comma 3, CCNL 16.07.1996	3.292,56
PROGRESSIONI ORIZZONTALI GIA' IN ESSERE art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 01.04.1999	121.500,00
Retribuzione di posizione e di risultato art. 17, comma 2, lett.c) CCNL 01.04.1999	60.050,00
Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999 (indennità specifiche responsabilità)	17.000,00
TOTALE DESTINAZIONI PARTE STABILE	229.042,56
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA art. 17, comma 2, lett. a) CCNL 01.04.1999 (compresi importi vincolati la cui erogazione è subordinata all'effettivo verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento)	138.000,00
Differenziale produttività personale ex CPA	800,00
Indennità art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 01.04.1999	2.200,00
Indennità art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 01.04.1999	774,00
Compensi art. 17, comma 2, lett. g) - specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse art. 15, comma 1, lettera k) (censimento)	2.889,00
Progetti finalizzati art. 17, comma 2, lett. h) correlati alle risorse art. 15, comma 1, lett. n)	21.945,39
TOTALE DESTINAZIONI PARTE VARIABILE	166.608,39
TOTALE DESTINATO 2012	395.650,95
differenza da destinare	11.588,71

Le Parti convengono di destinare all'istituto della produttività le risorse 2012 ad oggi vincolate, nella misura in cui saranno definitivamente accertate. Le Parti convengono altresì di non destinare - al momento - una quota delle risorse in previsione di una possibile riduzione del Fondo conseguente all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010

Contratto collettivo decentrato integrativo 2012-2014 ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999 e utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 14 novembre 2012 Contratto 2012-2014 parte giuridica, 2012 parte economica
Periodo temporale di vigenza		Anni 2012 – 2014 e utilizzo risorse anno 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dr. Alessandro Saguatti – Segretario Generale Componenti Dr.ssa Ivana Nicolini - Dirigente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL Firmatarie del contratto: <i>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL</i>
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) ambito di applicazione b) relazioni sindacali c) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie d) criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività e) fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e l'attribuzione di trattamenti economici accessori collegati allo svolgimento di particolari attività o responsabilità f) completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria g) modalità di stipula del CCDI h) utilizzo risorse decentrate dell'anno 2012.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</i> Sì in data 3 dicembre 2012 <i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?</i> Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Il Piano delle Performance 2012-2014 è stato adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 25 del 30.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? La Camera di commercio di Piacenza ha adottato il Programma triennale con delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2011 e successive modifiche ed integrazioni.

	accessoria	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? L'obbligo di pubblicazione è stato assolto per quanto di competenza come risulta anche dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? L'OIV ha validato la Relazione sulla Performance anno 2011. Per quanto riguarda la Relazione sulla Performance anno 2012, la stessa deve essere approvata entro il 30.06.2013 e l'OIV ha tempo, secondo quanto previsto dalla normativa, 90 giorni per la sua validazione.</p>
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale**

- Articolo 1. Viene identificato:
- l'ambito di applicazione: personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato, personale comandato e/o in distacco, personale con contratto di formazione-lavoro.
 - il periodo di vigenza del contratto: 2012-2014.
- Articolo 2. Disciplina delle relazioni sindacali in tema di informazione periodica, informazione preventiva, esame congiunto.
Procedura di convocazione e di svolgimento degli incontri.
- Articolo 3. Individua i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie ispirati a principi di selettività e meritocrazia.
Suddivisione del fondo in parte stabile e variabile e destinazione degli istituti in base alle loro caratteristiche.
Destinazione della quota prevalente delle risorse variabili alla performance individuale.
Rinvio dell'applicazione del premio dell'efficienza e premio annuale per l'innovazione alla sottoscrizione del futuro CCNL.
Conferma disciplina art. 17 CCNL 01.04.1999 (conservazione e riutilizzo somme non spese nell'esercizio di riferimento).
Vincolo di destinazione risorse per progetti finalizzati ex art. 37, comma 5, CCNL 22.01.2004.
- Articolo 4. Individua i criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi ribadendo il principio di selettività e meritocrazia e l'esclusione di automatismi e di erogazioni indifferenziate.
Determina tempistica e procedura dell'erogazione del compenso incentivante, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance e della Metodologia di valutazione adottati dall'Ente.
- Articolo 5. Individua le fattispecie e disciplina i trattamenti economici accessori collegati all'effettivo svolgimento di particolari attività e/o all'attribuzione di specifiche responsabilità:
- attività disagiate ovvero attività svolte in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche in cui vengono condotte rispetto a quelle svolte da altro personale appartenente alla stessa categoria;
 - attività pregiudizievoli per la salute dei dipendenti, qualora fossero individuate;
 - attività che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie B, C e D non incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative;
 - maneggio valori di cassa;
 - disciplina dei progetti finalizzati.

Articolo 6. L'articolo concerne il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria ispirati a principi di selettività e di merito in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, tenuto conto delle disponibilità delle risorse stabili ad esse destinate. L'articolo rimanda alla Metodologia di valutazione la descrizione particolareggiata dei criteri definendo però alcuni requisiti specifici:

- a) periodo minimo di permanenza nella posizione economica immediatamente inferiore pari a 24 mesi al 31 dicembre precedente la selezione;
- b) decorrenza delle progressioni fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

Articolo 7. L'articolo è relativo alla modalità di stipulazione del CCDI e stabilisce che i tempi e le procedure sono previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. Viene inoltre prevista l'applicazione degli articoli 40 e 40-bis del D.lgs. 165/2001 in caso di mancato accordo.

Articolo 8. Ribadisce il rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dai CCNL e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi. Disciplina inoltre la procedura per dirimere eventuali controversie sull'applicazione delle norme contenute nel Contratto Decentrato.

Articolo 9. Le disposizioni finali riguardano la procedura di trasmissione del CCDI all'ARAN ed al CNEL, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", e la diffusione a tutto il personale.

Allegato A) **Illustrazione dell'Accordo decentrato integrativo per la ripartizione del fondo risorse destinate alle politiche di sviluppo ed incentivazione del personale non dirigente anno 2012.**

Articolo 1. Viene identificato l'oggetto del contratto ed il periodo di validità dello stesso.

Articolo 2. Le parti prendono atto della quantificazione provvisoria del complesso delle risorse disponibili effettuata dall'amministrazione con deliberazione n. 269 del 15.10.2012.

Articolo 3. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

Articolo 4. Vengono individuate le voci che alimentano la parte variabile del Fondo ed i vincoli cui sono sottoposte per la loro definitiva quantificazione.

Articolo 5. Le Parti concordano di destinare all'istituto della produttività 2013 le risorse del Fondo 2012 eventualmente non utilizzate.

Articolo 6. Modalità e criteri di erogazione della produttività.

Articolo 7. Le Parti concordano, qualora fossero accertate in via definitiva maggiori risorse, di destinare le stesse alla produttività per l'anno 2012.

Articolo 8. Le Parti concordano di non destinare, al momento, una quota delle risorse in previsione di una possibile riduzione del Fondo conseguente all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.

Articolo 9. Riserva delle Parti in ordine alla possibilità di riaprire il confronto a seguito di nuove norme di legge o di contratto.

Allegato 1. Schema costituzione del Fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	€ 138.800,00
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali	€ 121.500,00
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e	€ 60.050,00

risultato p.o.	
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 2.200,00
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	€ 774,00
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità	€ 17.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (compensi per censimento)	€ 2.889,00
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	€ 0,00
Art. 37, comma 4, CCNL 06.07.1995 – indennità ex VIII q.f.	€ 3.098,88
Art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996 – indennità ex III e IV q.f.	€ 193,68
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 27.200,00
Art. 15, lettera n) – progetti finalizzati	€ 21.945,39
Somme rinviate – non destinate	€ 11.588,71
Altro	
Totale	€ 407.239,66

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Gli importi indicati potrebbero subire variazioni in relazione alla eventuale decurtazione del Fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010.

C) effetti abrogativi impliciti

Il CCDI 2012-2014 sostituisce completamente il precedente contratto. L'accordo 2012 determina l'abrogazione implicita di norme del precedente accordo per la ripartizione delle risorse anno 2011.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 62 del 28.02.2011), coerente con la metodologia di valutazione in essere.

I criteri di erogazione del compenso incentivante sono improntati a principi di meritocrazia e tengono in considerazione sia il grado di raggiungimento degli obiettivi, individuali e/o di gruppo assegnati, che dell'apporto qualitativo-quantitativo e dei comportamenti organizzativi agiti dai singoli dipendenti.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Il presente Contratto 2012-2014 prevede criteri selettivi e meritocratici per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria. I parametri di valutazione sono contenuti nella Metodologia di valutazione del personale non dirigente. Per l'anno 2012 non sono comunque previste nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nell'annualità 2012 del Piano delle Performance triennale ed alla realizzazione di progetti di particolare interesse per l'Ente, ci si attende un incremento della produttività del personale e, conseguentemente, un miglioramento dei servizi resi agli stakeholders, sia in termini qualitativi che quantitativi.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Il sistema di gestione del Ciclo delle Performance è strettamente legato ed integrato al sistema di valutazione del personale; il Piano annuale individua infatti gli obiettivi strategici a cui sono correlati gli obiettivi operativi e le azioni che coinvolgono i dipendenti e che rilevano ai fini della valutazione degli stessi. I compensi correlati alla qualità delle prestazioni rese ed al miglioramento dei servizi possono essere liquidati solo a seguito della validazione della Relazione sulla Performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Nel corso dell'anno gli obiettivi, strutturati con indicatori e target, sono monitorati periodicamente dal Controllo di Gestione; le risultanze dei monitoraggi sono trasmessi all'OIV e costituiscono la base per l'eventuale individuazione di interventi correttivi.

La metodologia di valutazione, tenuto conto che la maggior parte degli obiettivi sono di gruppo, prevede l'attribuzione di un punteggio calcolato per il 20% sul grado di raggiungimento degli obiettivi e per l'80% sull'apporto qualitativo dei singoli dipendenti, aspetto che viene da sempre ritenuto importante per il buon andamento ed il miglioramento delle performance dell'Ente.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione n. 269 del 15.10.2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 234.594,72
Risorse variabili	€ 149.212,80
Risorse non spese anni precedenti	€ 23.432,14
Totale	€ 407.239,66

Le seguenti sezioni sono compilate con riferimento alla modalità di esposizione degli stessi nella tabella 15 del Conto Annuale, al fine di avere omogeneità con i dati che verranno in tale sede comunicati.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 188.082,23..

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 8.639,21
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 6.967,10
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 7.233,93
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 8.588,08

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	€ 18.416,71
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	€ 12.667,46
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 49.764,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	€ 2.889,00
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	€ 5.921,21
Art. 15, comma 1, lett. n) progetti finalizzati	€ 24.652,38
Art. 15, comma 2	€ 13.433,47
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	€ 52.204,77
Somme non utilizzate l'anno precedente	€ 23.432,14
Altro	€ 347,97

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

Integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997(CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2).

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 1.119.455,49, per una possibilità di incremento massima di € 13.433,47 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la medesima quota.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell'Organo di controllo.

L'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, l'Ente possa incrementare per l'anno considerato la parte variabile del fondo risorse decentrate.

I nuovi servizi ed i progetti di innovazione e miglioramento sono relativi a:

- revisione di processi esistenti, anche al fine di una maggior razionalizzazione delle attività;
- introduzione di nuovi servizi correlati all'evoluzione normativa o connessi alla realizzazione di interventi individuati dalla Giunta in attuazione delle linee programmatiche definite dal Consiglio.

L'aumento delle prestazioni del personale in servizio è posto in diretta connessione logica con la realizzazione di tali attività in quanto l'attivazione di nuovi servizi, il miglioramento di servizi esistenti e l'introduzione di metodologie innovative sono possibili solo con un incremento dell'apporto quantitativo e qualitativo delle risorse umane.

La posta stanziata, in via presuntiva, è pari ad € 52.204,77. L'importo definitivo sarà accertato a consuntivo.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Allo stato attuale non sono state effettuate decurtazioni, in quanto sono in corso tre procedure di mobilità in sostituzione dei tre dipendenti cessati nell'anno. La riduzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, sarà accertata quando saranno formalizzate le date del trasferimento dei futuri dipendenti.

Il Fondo potrà inoltre subire un ulteriore decremento in relazione ai recuperi per malattia previsti dall'art. 71 del D.L. 112/2008.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 234.594,72
Risorse variabili	€ 149.212,80
Risorse non spese anni precedenti	€ 23.432,14
Totale	€ 407.239,66

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Tutte le risorse sono allocate all'interno del fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 229.042,56 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 27.200,00
Progressioni orizzontali	€ 121.500,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 60.050,00
Indennità art. 37, comma 4, CCNL 06.07.1995	€ 3.098,88
Indennità art. 4, comma 3, CCNL 16.07.1996	€ 193,68
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) e i) CCNL 01.04.1999)	€ 17.000,00
Totale	€ 229.042,56

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 166.608,39, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di disagio	€ 774,00
Indennità di maneggio valori	€ 2.200,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 - censimento	€ 2.889,00

Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 138.800,00
Art. 15, comma 1, lett. n) progetti finalizzati	€ 21.945,39
Totale	€ 166.608,39

Le Parti concordano di non destinare, al momento, una quota delle risorse pari ad € 11.588,71 in previsione di una possibile riduzione del Fondo conseguente al definitivo accertamento dei dipendenti in servizio al 31.12.2012 (art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010).

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 229.042,56
Somme regolate dal contratto	€ 166.608,39
Destinazioni ancora da regolare	€ 11.588,71
Totale	€ 407.239,66

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Tutte le risorse sono allocate all'interno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, al netto della quota indisponibile di € 16.000,00 relativa alle progressioni orizzontali anno 2010, ammontano a € 234.594,72; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità art. 37, comma 4, CCNL 06.07.1995, indennità art. 4, comma 3, CCNL 16.07.1996 e indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) e i) CCNL 01.04.1999) ammontano a € 229.042,56. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2012	Anno 2011	Differenza
Risorse stabili	€ 234.594,72	€ 234.246,75	+ € 347,97
Risorse variabili	€ 149.212,80	€ 139.804,04	+ € 9.408,76
Risorse non spese anni precedenti	€ 23.432,14	€ 35.871,67	- € 12.439,53
Totale	€ 407.239,66	€ 409.922,46	- € 2.682,80

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ad un'unica voce di conto del bilancio e precisamente la voce 321012 (Indennità varie al personale), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato in quanto il Fondo ammontava complessivamente ad € 458.543,67 di cui :

- € 392.682,54 per l'anno di riferimento;
- € 65.861,13 risorse non spese anno precedente, non computabili nel limite predetto ai sensi della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Fondo 2012 ammonta complessivamente ad € 407.239,66 di cui:

- € 383.807,52 per l'anno di riferimento di cui € 2.889,00 per compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999, nella fattispecie censimento, non computabili nel limite predetto ai sensi della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
- € 23.432,14 risorse non spese anno precedente, non computabili nel limite predetto ai sensi della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con delibera n. 269 del 15.10.2012 è imputato alla voce di conto n. 321012 "Indennità varie al personale" del Bilancio anno 2012.

IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to D.rssa Ivana Nicolini

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI P I A C E N Z A**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2012-2014 del personale non dirigente della Camera di commercio di Piacenza e dell'allegata ipotesi di ripartizione del Fondo risorse anno 2012.

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 9.30, si sono riuniti presso la sede camerale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr.ssa Daniela Vannozzi, e il Dr. Massimo Regalli, componente del Collegio stesso, assente la Dr.ssa Mitidieri M.Teresa.

All'ordine del giorno è posta la certificazione, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001, dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2012-2014 del personale non dirigente della Camera di commercio di Piacenza e dell'allegata ipotesi di ripartizione del Fondo risorse anno 2012.

Il Collegio:

- **vista** l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte giuridica 2012-2014 del personale non dirigente della Camera di commercio di Piacenza e dell'allegata ipotesi di ripartizione del Fondo risorse anno 2012, sottoscritti dalla Parte Pubblica e dalla Parte Sindacale in data 14.11.2012;
- **vista** la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta secondo le indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012, trasmessa in data 14.11.2012 dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, a corredo del predetto Contratto;
- **esaminata** la documentazione sopra citata che si intende qui integralmente richiamata;
- **visto** l'art. 5, comma 3, del CCNL Regioni e Autonomie Locali 01.04.1999, in merito al controllo, affidato a questo Collegio, sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
- **visto** altresì l'art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.”*, nonché il successivo comma 3 sexies che attribuisce agli organi di controllo la funzione di certificare la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria citata;
- **preso atto** delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 40-bis dello stesso decreto legislativo *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai*

rispettivi ordinamenti.”;

- **verificata** la corretta applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, nonché il riferimento a criteri di selettività e meritocrazia ai quali deve essere improntata l'erogazione dei compensi citati;
- **accertato** che la costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate anno 2012, come risulta dalla delibera di Giunta n. 269/15.10.2012, è pari a € 383.807,52 di cui:
 - € 234.594,72 parte stabile, già indicata al netto di € 16.000,00 destinate – in sede di contratto decentrato anno 2010 – alle progressioni orizzontali attribuite per lo stesso anno in modo virtuale, in applicazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 e della successiva circolare RGS n. 12/2012;
 - € 149.212,80 parte variabile, comprensiva di € 2.889,00 erogati dall'ISTAT per l'incentivazione del personale addetto al censimento (non rilevante ai fini del rispetto dei limiti previsti dal D.L. 78/2010).

Al Fondo si aggiungono infine € 23.432,14 di risorse non spese nell'anno precedente, somma anch'essa non rilevante ai fini del rispetto dei limiti di cui al decreto citato;

- **verificato** che i trattamenti economici accessori aventi carattere di certezza e stabilità sono interamente finanziati dalla parte stabile del Fondo;
- **dato atto** che le risorse di cui all'art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01.04.1999 nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 4 CCNL 31.07.2009 sono state espressamente destinate dalla Giunta, con il provvedimento citato, all'incentivazione del personale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della produttività e la realizzazione ed il mantenimento di nuovi servizi;
- **dato altresì atto** che, in via cautelare, una quota delle risorse del Fondo non è stata destinata in previsione di una possibile riduzione del Fondo stesso conseguente all'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010;
- **accertato** che gli oneri derivanti dai CCDI in oggetto trovano adeguata copertura in bilancio;

C E R T I F I C A

la rispondenza dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte giuridica, triennio 2012-2014, e dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica anno 2012 ai vincoli di bilancio ed a quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La seduta viene chiusa alle ore 10.00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to Dr.ssa Daniela Vannozzi

f.to Dr. Massimo Regalli